

Circolare prot. 003/14

Roma, 7 luglio 2014

Spett.li

- *Aziende che applicano i ccnll dei servizi ambientali*
- *Federambiente*
- *FISE Assoambiente*
- *Associazioni Territoriali di Confindustria*

e, p.c.:

- *Ai Signori Componenti il Consiglio di Amministrazione*
- *Ai Signori Componenti il Collegio dei Sindaci*

Oggetto: Versamento contributivo 16 luglio 2014 – Istruzioni operative.

Si fa seguito alla circolare n. 2/014 del 27 giugno scorso, per integrare le istruzioni operative necessarie all'espletamento degli adempimenti cui sono tenute le imprese relativamente al versamento della contribuzione ordinaria al Fondo FASDA.

Tali istruzioni fanno riferimento a quanto convenuto, in particolare, con i Protocolli di intesa 24 marzo e 23 giugno 2014, dalle Parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro degli addetti ai servizi ambientali.

Si sottolinea, nondimeno, che gli accordi che verranno definiti con la Compagnia assicurativa che provvederà alla gestione amministrativo-contabile e delle singole posizioni nonché all'erogazione delle prestazioni del Fondo potrebbero comportare modifiche ai criteri e alle modalità di versamento della contribuzione.

1. Imprese tenute al versamento della contribuzione al Fondo FASDA

Sono le imprese che applicano il ccnl Federambiente o il ccnl Fise Assoambiente. L'obbligo contributivo sussiste anche qualora esse non siano associate alle predette Federazioni.

2. Requisiti per l'obbligo contributivo a carico delle imprese: individuazione dei lavoratori dipendenti

Ai fini dell'obbligo contributivo a carico delle imprese, l'individuazione dei lavoratori dipendenti richiede la necessaria coesistenza dei requisiti di cui appresso: la mancanza di uno solo di essi fa venir meno sia l'obbligo di che trattasi.

Il primo requisito è che si tratti di lavoratori dipendenti da imprese o società esercenti servizi ambientali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno o parziale, non in prova, compresi gli apprendisti, con esclusione dei dirigenti.

Sono pertanto esclusi i lavoratori dipendenti con contratto a termine, i lavoratori “somministrati”, i lavoratori con contratti di collaborazione, eventuali lavoratori con contratto a chiamata anche a tempo indeterminato.

Resta inteso che, ai fini in parola, eventuali lavoratori dipendenti “distaccati” sono da computare nell’organico dell’impresa “distaccante”; fatte salve le intese con l’impresa utilizzatrice.

Il secondo requisito è che i predetti lavoratori siano “in forza” nell’unità produttiva (appalto) al 30 giugno 2014 (rispetto al versamento del 16 luglio), come stabilito dal Protocollo di intesa 23 giugno 2014.

3. Versamento della contribuzione ordinaria

La misura della contribuzione ordinaria in vigore è di 42,50 euro a trimestre per ognuno dei lavoratori dipendenti di cui al precedente punto n. 2.

Tale misura è intera con riguardo ai lavoratori sia a tempo pieno che a tempo parziale.

Essa non è frazionabile in rapporto al numero dei giorni nei quali il lavoratore dipendente risulti in forza all’azienda, atteso che ai fini contributivi vale quanto precisato al citato punto n. 2.

In considerazione dell’impegno assunto, conclusivamente, dalle Parti stipulanti circa il versamento al Fondo di 170 euro annui procapite a partire dal 2014, le stesse hanno convenuto di chiedere alle imprese – unitamente al versamento di competenza del trimestre aprile/giugno - la corresponsione anche della quota relativa al trimestre gennaio/marzo 2014 in scadenza al 16 aprile, senza oneri aggiuntivi.

Ne consegue che nei confronti dei lavoratori dipendenti cessati dal servizio, per qualsiasi motivo, tra il 1° gennaio 2014 e il 29 giugno 2014 le imprese non hanno alcun obbligo contributivo.

L’onere del pagamento e del versamento delle predette quote è in capo all’impresa – datore di lavoro alla data prestabilita del 16 luglio 2014: la data del 16 è stata individuata per consentire alle imprese di uniformare i versamenti contributivi all’INPS, avvalendosi del modello F24.

Fatti salvi – in caso di avvicendamento di imprese nella gestione del servizio o di cessione di azienda o ramo di azienda – gli eventuali diversi accordi intervenuti tra le imprese circa la ripartizione pro rata della quota trimestrale in parola, resta fermo, tuttavia, che l’onere del versamento dell’intera contribuzione ordinaria trimestrale è in capo all’impresa-datore di lavoro alla data appena ricordata.

Si sottolinea che il criterio di pagamento/versamento richiamato è quello già adottato nell’ultimo rinnovo contrattuale, relativamente ai criteri di pagamento della somma forfettaria “una tantum”.

Come è noto, nell'ambito delle imprese che nel settore dei servizi ambientali operano in regime di appalto il pagamento della somma "una tantum" - soluzione replicata in diverse conclusioni contrattuali nazionali a copertura di periodi di "carenza contrattuale"- ha dato luogo, negli anni, a ripetuti e onerosi episodi di contenzioso tra le imprese e tra le imprese i lavoratori dipendenti, interessati da passaggi di gestione nei periodi richiamati: il criterio infine individuato contrattualmente sembra aver conseguito l'obiettivo di un significativo contenimento di tali inconvenienti, in quanto in grado – si presume - di equilibrare sostanzialmente la ripartizione degli oneri tra le imprese concorrenti, nel medio periodo.

4. Modalità di versamento della contribuzione ordinaria

Come preannunciato, sono in corso di perfezionamento gli accordi con l'INPS per l'effettuazione dei versamenti tramite il modello F24, a partire dal prossimo versamento.

Nel frattempo, per il versamento della contribuzione ordinaria si ribadiscono le indicazioni già fornite in occasione del pagamento della contribuzione straordinaria "una tantum" di 2 euro, vale a dire:

Coordinate bancarie: a) Intestazione conto: Fondo di Assistenza Sanitaria dei Dipendenti dei servizi Ambientali – FASDA

b) IBAN: IT 51 W 01030 03286 00000 1737071

Causale di pagamento: FASDA Contributo ordinario 1°e 2° trimestre 2014 –

E' necessario specificare la denominazione dell'Azienda e l'eventuale Federazione di appartenenza.

Documenti e dati da inviare al Fondo FASDA Al Servizio Amministrativo del Fondo FASDA – c.a. sig.ra Nunzia Bozzaotre – indirizzo email fasda@fasda.it, le imprese devono:

- trasmettere copia del bonifico bancario;
- comunicare il numero totale dei lavoratori dipendenti in forza al 30 giugno 2014.

E' assolutamente necessario che le imprese trasmettano tempestivamente il documento e il dato richiesti, per non compromettere il diritto alle prestazioni dei lavoratori interessati.

Si sottolinea, che fino a diversa richiesta da parte del Fondo, le imprese non devono trasmettere l'elenco nominativo dei lavoratori dipendenti, ma unicamente il loro numero complessivo.

Dell'obbligo di trasmettere l'anagrafica dei dipendenti sarà data comunicazione nei prossimi giorni, a seguito degli accordi contrattuali con la Compagnia assicurativa, il cui "Service" dovrà provvedere alla gestione amministrativo-contabile del Fondo e delle singole posizioni, nonché all'attivazione del sito del Fondo (www.fasda.it).

5. Omesso e ritardato versamento contributivo

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto e dagli artt. 7 e 8 del Regolamento del Fondo FASDA – e fermo restando quanto verrà specificamente stabilito dagli accordi tra il Fondo e la Compagnia assicurativa in materia di regolarità contributiva ed erogazione delle prestazioni sanitarie – si precisa che:

- a) qualora le imprese vengano meno totalmente o parzialmente al proprio obbligo contributivo nei confronti del Fondo FASDA, le stesse sono responsabili, oltre che dell'omissione, anche della mancata erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori dipendenti;
- b) il ritardato pagamento della contribuzione ordinaria per un periodo superiore a un mese determina a carico delle imprese l'applicazione di un interesse di mora pari al tasso legale, aumentato di due punti percentuali;
- c) il Fondo – in coordinamento operativo con il "Service" – è tenuto a dare notizia ai lavoratori interessati sia dell'omesso che del ritardato versamento contributivo;
- d) in tali casi, i predetti lavoratori hanno diritto di attivarsi nei confronti delle imprese per richiedere loro la regolarizzazione delle loro posizioni contributive e il ripristino dell'erogazione delle prestazioni del Fondo; fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

6. Decadenza del diritto dei lavoratori dipendenti alle prestazioni del Fondo

A termini dell'art. 10 del Regolamento del Fondo FASDA, il diritto dei lavoratori dipendenti alle prestazioni sanitarie integrative viene meno, oltre che per scioglimento/cessazione del Fondo, per cessazione del rapporto di lavoro, per acquisizione della qualifica di Dirigente, per decesso, per accertato comportamento fraudolento.

7. Agevolazione fiscale a favore dei lavoratori dipendenti – Esenzione fiscale delle prestazioni sanitarie

Per quanto concerne i lavoratori dipendenti, si osserva che "non concorrono a formare il reddito ... per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20" anche "i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto" (art. 51, comma 2, lettera a del T.U.I.R.). In tale fattispecie rientrano evidentemente anche i contributi versati dalle imprese al Fondo FASDA.

Si ricorda poi che le prestazioni sanitarie erogate dalle casse di assistenza sanitaria sono esenti da qualunque tipo di tassazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera d) del D.LGS. 2.9.1997, n. 314 .

8. Agevolazioni contributive e fiscali a favore dei datori di lavoro

Come confermato anche dal Ministero del lavoro nell'interpello n. 14/2011 dell'8. 3.2011, a norma dell'art. 6, comma 4, lettera f) del D.LGS. n. 314/1997:

- a) sono esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi i “contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a...casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi...al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione”;
- b) tali somme, anziché essere soggette a contribuzione ordinaria, sono assoggettate alla ridotta aliquota contributiva del 10% (contributo di solidarietà).

Da quanto sopra discende che la contribuzione ordinaria (e straordinaria) dovuta dalle imprese al Fondo FASDA, rientrando nelle previsioni di cui alla disposizione appena richiamata, è assoggettata al contributo di solidarietà.

Si sottolinea, infine, che l'importo dei contributi versati dalle imprese al Fondo costituisce costo integralmente deducibile dal reddito di impresa calcolato ai fini IRES.

* * *

Attualmente, lo Statuto e il Regolamento del Fondo non contemplano tra gli aderenti né i lavoratori pensionati né i familiari dei lavoratori dipendenti.

Tuttavia, non sussistono preclusioni per una loro futura adesione, secondo le disposizioni che regoleranno le condizioni contributive e le prestazioni al riguardo.

* * *

Il Fondo si riserva di trasmettere ulteriori, specifiche indicazioni operative nei prossimi giorni, sulla base degli accordi con la Compagnia assicurativa.

Frattanto, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente
(Gianfranco Grandaliano)
